

Cornice normativa

Il testo unico dell'edilizia stabilisce che:

- tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, sono disciplinate da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata (articolo 83);

- chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, *“è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia della domanda e del progetto al competente ufficio tecnico della regione”* (articolo 93) ;

- nelle località sismiche non si possono iniziare interventi edilizi *“senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione [e che] i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo”* (articolo 94)

fermo restando, in caso di violazioni, l'applicazione di una ammenda da 206,00 ad euro 10329,00 (articolo 95).